
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – FEBBRAIO 2016

Le *news* di febbraio

Scade il 16 marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2016

Scade il 29 febbraio 2016 il termine per la certificazione degli utili distribuiti nel 2015

La certificazione unica 2016

Autoliquidazione Inail 2015/2016

Ravvedimento su omessi e tardivi versamenti le nuove misure delle sanzioni

Sanzioni "*light*" per le violazioni in materia di *reverse charge* e lettere di intento

Dichiarazione Iva 2016 - le novità del modello

Scade il 29 febbraio l'ultimo invio della comunicazione dati Iva

Entro il 28 febbraio vanno comunicate le spese funebri

Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata

Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2016

Riduzione Imu e Tasi – comodati in corso da registrare entro il 1 marzo

Informative e news per la clientela di studio

SUPER-AMMORTAMENTI

Ammortamento al 140% applicabile anche agli autoveicoli immatricolati a "km 0"

La disciplina dei super-ammortamenti introdotta dalla Legge 208/2015 (commentata nel Supplemento Speciale Legge di Stabilità) è finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto prevedendo un incremento del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Irpef/Ires (non Irap). Assilea precisa che gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a "km 0" potevano beneficiare della c.d. norma agevolativa Tremonti-*bis*. In quei casi, nella fattura d'acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattava di auto nuova e che, dall'altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali. È ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a "km 0".

(Assilea, circolare n.2, 26/01/2016)

CREDITO DI IMPOSTA

Istituito il codice tributo del credito per le spese di riqualificazione e di accessibilità degli alberghi

Il credito di imposta del 30% delle spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture alberghiere (articolo 10, D.L. 83/2014), già richiesto dai soggetti beneficiari tramite il Portale <https://procedimenti.beniculturali.gov.it> nell'ottobre scorso, deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il credito di imposta deve transitare in un modello F24 che deve essere presentato esclusivamente per i canali telematici Entratel o Fisconline (non *remote banking*), pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine è stato istituito il codice tributo 6850, denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - D.M. 7 maggio 2015".

(Agenzia delle entrate, provvedimento e risoluzione n. 5, 14/01/2016 e 20/01/2016)

STUDI DI SETTORE

Pubblicati i 204 modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2015

In anticipo di quattro mesi rispetto allo scorso anno arrivano sul sito dell'Agenzia, dopo la fase di *test*, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2015. Aggiornati con le informazioni relative ai correttivi anticrisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre 2015, serviranno ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli studi. I modelli, in particolare, riguardano: 51 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 60 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi, 24 studi relativi ad attività professionali e 69 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 29/01/2016)

CATASTO

Determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E

La Legge 208/2015 ha apportato una rilevante novità in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E): nella stima diretta devono essere presi in considerazione il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità, mentre restano fuori le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali solo ad uno specifico processo produttivo. L'Agenzia delle entrate ha adeguato la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto edilizio urbano. La nuova versione 4.00.3, disponibile online insieme alle relative istruzioni operative, ha recepito le modifiche connesse alle nuove disposizioni di legge ed è utilizzabile per predisporre gli atti di aggiornamento. In particolare, è stata predisposta una nuova tipologia di dichiarazione di variazione catastale, svincolata dalla realizzazione di interventi edilizi e finalizzata a ottenere una nuova rendita catastale a seguito dello scorporo delle componenti impiantistiche, non più oggetto di stima diretta. Docfa 4.00.3 deve essere usata da subito per le variazioni relative agli immobili già censiti, tenendo presente che si potrà riceverne una positiva ricaduta fiscale con riferimento all'Imu: infatti, se l'aggiornamento viene richiesto entro il 15 giugno 2016, gli effetti della variazione catastale sono anticipati al 1° gennaio 2016; in pratica, il tributo municipale andrà calcolato sulla base della nuova stima, depurata del valore degli "imbullonati".

(Agenzia delle entrate, circolare n. 2, 01/02/2016)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2014 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 19 del 25/01/2016)

TABELLE CHILOMETRICHE ACI

Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI

Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI. L'Agenzia delle entrate comunica che sono stati riscontrati errori nell'attribuzione del *fringe benefit* 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina - GPL fuori produzione: per questo motivo la tabella in oggetto è stata ripubblicata.

(Agenzia delle entrate, comunicato, G.U. n.27 del 03/02/2016)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2016

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2016.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società;

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale all'1/01/16 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" ed indicando, quale annualità, il 2016, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 29 FEBBRAIO 2016 IL TERMINE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL 2015

I soggetti, sostituti di imposta, che nel corso del 2015 hanno erogato:

- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

ovvero hanno distribuito:

- riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza),
- riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile),

o ancora hanno remunerato contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, devono rilasciare entro il 29 febbraio prossimo le certificazioni attestanti l'avvenuta erogazione/distribuzione/remunerazione delle somme sopra dettagliate. Tale certificazione deve avvenire utilizzando l'apposito modello CUPE messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito.



Si ricorda che non sono soggette all'obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (nel caso di utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 40% degli utili distribuiti). Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2016 (o nel modello 730/2016);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13, L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituti entro il 28 febbraio, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio cadendo il giorno 28 di domenica;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel modello ordinario, a cui si aggiungono i dati "sanitari", l'Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all'assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Proroga al 1° agosto 2016 per l'invio dei dati non rilevanti per la precompilata

In occasione della manifestazione Telefisco l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest'anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati

da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la *"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate"* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
- Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all'Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle *"Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati"* del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:

- Dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2016

Rispetto al tracciato 2015, si segnalano le seguenti novità.

Dati anagrafici

Nei dati anagrafici, nella sezione dedicata ai percipienti esteri, è stato inserito il nuovo punto 43 *"Non residenti Schumacker"*.

In particolare, il punto dovrà essere barrato in caso di presenza di soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, Tuir, e cioè contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nel rispetto di tali condizioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24, Tuir, l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir, comprese le deduzioni e le detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti.

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero	Località di residenza estera		
	40	41		
	Via e numero civico	Non residenti Schumacker	Codice Stato estero	
	42	43	44	

Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Dati fiscali – Nella certificazione 2016 sono stati previsti 5 punti, distinguendo così i redditi corrisposti:

- Punti 1 e 2: è stato distinto il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, che dà diritto alle detrazioni del comma 1 dell’art. 13 del Tuir, a seconda che derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- Punto 3: reddito da pensione.
- Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all’ex coniuge.

Il Punto 10 “In forza al 31/12”, di nuova istituzione deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015 ed è alternativo al punto 9, dove deve essere evidenziata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel campo Periodi particolari (11) deve essere indicato, mediante il codice 2, la presenza di giorni in cui non maturano detrazioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati		
	1	2	3	4		
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO		
	5	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12
	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11

Nella sezione oneri deducibili, deve essere evidenziato dettagliatamente ogni singolo onere deducibile.

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431	432	433		434	435	436	437
438	439	Somma restituita non esclusa dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse previdenziali non dedotti			
440	Contributi versati a enti e casse previdenziali non dedotti		Codice fiscale degli enti o casse	Assicurazioni sanitarie			
441	442	443	444				

Nella sezione “Ritenute” sono previsti gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del mod. 770 Semplificato: le trattenute rateali di addizionali effettuate dal sostituto nell’anno della dichiarazione, ma relative al periodo d’imposta precedente o delle trattenute di addizionale effettuate in unica soluzione dal sostituto nell’anno della dichiarazione e relative allo stesso periodo d’imposta, in caso di cessazione del rapporto. Per poter verificare le quadrature con gli importi indicati nelle certificazioni, i versamenti relativi alle ritenute indicate in tali punti dovranno essere indicati nei prospetti ST (trattenute addizionali regionali) e SV (trattenute addizionali comunali) del mod. 770/2016 Semplificato,

RITENUTE				
Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2014 trattenuta nel 2015	Addizionale regionale 2015 rapporti cessati	
21	22	23	24	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF				
Saldo 2014	Acconto 2015	Saldo 2015	Rapporti cessati 2015	Acconto 2016
25	26	27	28	29

La sezione relativa all'**assistenza fiscale** è stata ampliata per indicare i dati che, fino al 2015, dovevano essere indicati nella "Parte D" delle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del mod. 770 Semplificato. Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge, dove in corrispondenza di ogni singolo tributo va indicato l'importo effettivamente trattenuto, rimborsato, non trattenuto o non rimborsato, sulla base di quanto riportato nelle singole voci del mod. 730/4 con riferimento al dichiarante e al coniuge. Gli interessi complessivamente trattenuti, per il dichiarante e per il coniuge, sono invece esposti in modo cumulativo tutti all'interno della sezione del dichiarante, distinti tra quelli dovuti per rateizzazione o incapienza/rettifica. La sezione è stata, inoltre semplificata e razionalizzata. Non essendo più prevista l'esposizione dei dati relativi ai 730/4 integrativi o rettificativi:

- 1) nel caso di 730/4 rettificativi i dati vanno esposti come riportati in quest'ultimo modello, che annulla e sostituisce il 730/4 ordinario;
- 2) nel caso di 730/4 integrativi, viceversa, i dati vanno indicati dopo aver effettuato la somma algebrica di quanto riportato in quest'ultimo modello e nel precedente 730/4 ordinario. 4.

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 DICHIARANTE	Esito	Assistenza fiscale diretta	SALDO IRPEF 2014			
	51	52	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	61	62	63	64		

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 CONIUGE	SALDO IRPEF 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	261	262	263	264

Relativamente al *bonus* Irpef, il **punto 391 – Codice *bonus*** va compilato con uno dei seguenti codici:

1. se il **sostituto ha riconosciuto** al dipendente il **bonus e lo ha erogato tutto o in parte;**
2. se il **sostituto non ha riconosciuto** al dipendente il **bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.**

Il **punto 392 – *Bonus erogato*** va sempre compilato se al punto 391 è indicato il codice "1" e deve riportare l'importo del *bonus* erogato al lavoratore.

Nel **punto 393 – *Bonus non erogato*** va indicato l'importo del *bonus* che il sostituto **ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.**

Nel **punto 394 - *Bonus recuperato*** va indicato l'importo del *bonus* eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel caso in cui siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta, nei campi **da 395 a 398** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo **399 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.**

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
Bonus non erogato			Codice fiscale sostituto		
397	399				

Nella sezione relativa alla previdenza complementare sono stati previsti tre nuovi punti, **425, 426 e 427**, dove mediante il codice fiscale del fondo vengono identificati i fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

IDENTIFICATIVO DEL FONDO		
Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

Nella sezione "Altri dati" è stato introdotto il **punto 477 - Quota Tfr, da utilizzare per evidenziare** la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della Certificazione.

ALTRI DATI		
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ Trattante 451 Sospeso 452 CAMPIONE D'ITALIA Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato 457 Lavoro dipendente contratto tempo determinato 458 Pensione 459 Periodo di pensione 465 INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO Ipaf da trattarsi dal soggetto successivamente al 28 febbraio 472 Ipaf trattante dal soggetto successivamente al 28 febbraio 2015 473 Ipaf da versare all'orario da parte del dipendente 474	CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI Reddito netto 453 Trattante 454 Numero giorni marittimi 460 REDDITI ESENTI codice ammontare codice ammontare 466 467 468 469 BONUS E STOCK OPTION anno scadenza 470 471 Applicazione migliore ritenuta 475 Casi particolari 476 Quota TFR 477	REDDITO FRONTALIERI Con contratto a tempo indeterminato 455 Con contratto a tempo determinato 456 Altri redditi 461 Abitazione principale 462

Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico: tenuto conto che con il Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2015 si era affermata la non obbligatorietà del dato è evidente come l'attuale obbligo stia causando notevoli problemi nel reperimento dell'informazione.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C	Coniuge	4	5	6	7	8
2	FI	Primo figlio	D				
3	F	A	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				
7	F	A	D				
8	F	A	D				
9	F	A	D				
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose			%			

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 FI = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata – In tale sezione sono stati travasati i campi che, fino al 2015, erano richiesti al momento della presentazione del mod. 770 Semplificato.

Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Nella certificazione riservata al lavoro autonomo, sono stati ripresi i campi inclusi nell'apposita sezione del modello 770 Semplificato, con l'inserimento di nuovi quadri destinati all'esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

DATI PREVIDENZIALI	
Codice fiscale Ente previdenziale 29	Denominazione Ente previdenziale 30
Codice Ente previdenziale 31	Codice azienda 32
	Categoria 33
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34	Contributi previdenziali a carico del percipiente 35
	Altri contributi 36
Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38
	Contributi versati 39

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale		Somme erogate		Ritenute operate		Ritenute non operate	
	101		102		103		104 <input type="checkbox"/>	
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105		106		107		108 <input type="checkbox"/>	
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO				ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
	Somme corrisposte		Ritenute operate		Somme corrisposte		Ritenute operate	
	131		132		133		134	
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO				ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI			
Somme corrisposte		Ritenute operate		Somme corrisposte		Ritenute operate		
135		136		137		138		

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016

Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) ed anticipo per l'anno in corso (rata).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	16 febbraio
Presentazione modello 1031	29 febbraio



Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2016 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall'Inail.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail.

Novità

A decorrere dall'autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" appositamente realizzata in www.inail.it – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf.

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

Riduzione dell'11,50% per le imprese edili	Si applica alla sola regolazione 2015 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
Riduzione per il settore della pesca	Si applica alla regolazione 2015 (nella misura del 57,50%) e alla rata 2016 (nella misura del 53,30%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Inserimento dei disabili	<p>Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con convenzione concessa entro il 31 dicembre 2007.</p> <p>Novità: L'incentivo si applica per l'ultima volta alla regolazione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni.</p>
Sostegno alla maternità/paternità	<p>Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.</p>
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani	<p>Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%).</p>
Contratti di inserimento	<p>Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di determinate condizioni.</p>
Imprese artigiane	<p>La riduzione è fissata nella misura del 8,16% e si applica alla sola regolazione 2015. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013-2014 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RAVVEDIMENTO SU OMESSI E TARDIVI VERSAMENTI LE NUOVE MISURE DELLE SANZIONI

L'istituto del ravvedimento operoso è stato significativamente modificato ed esteso ad opera della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), con effetto dal 1 gennaio 2015; occorre però incrociare tali previsioni con la riduzione recentemente operata dal D.Lgs. 158/2015 (Decreto Sanzioni) che dispone, dal 2016, la riduzione della sanzione per ritardati ed omessi versamenti al 15% (anziché la misura ordinaria del 30%) nei 90 giorni successivi a quello in cui era prevista la scadenza naturale del versamento.

La nuova disciplina delle sanzioni avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2017, ma la Legge di Stabilità (L. 208/2015) ne ha anticipato l'efficacia al 2016.

Cogliamo quindi l'occasione per fare un punto sulla disciplina del ravvedimento operoso applicabile alle irregolarità nei versamenti d'imposta, aggiornando le misure delle sanzioni ridotte effettivamente applicabili dall'inizio del 2016.


Le regole generali per il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzarsi beneficiando dell'applicazione di una sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, oltre che dell'imposta dovuta, anche di sanzioni ed interessi calcolati con riferimento alla data in cui è materialmente avvenuto il tardivo versamento.

Le modifiche introdotte lo scorso anno possono così essere riepilogate:

- modifiche alle cause ostative che impediscono il ravvedimento, consentendone un utilizzo più ampio e per un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato (si consideri, infatti, che la possibilità di ravvedersi veniva meno con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigeva l'obbligo di presentare il modello, entro un anno dalla commissione della violazione). Nei fatti, il ravvedimento è ora possibile fino a che l'Agenzia ha la possibilità di effettuare un accertamento sul contribuente, a patto che non sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero un avviso bonario;
- modifiche alle misure di riduzione della sanzione da ravvedimento, sostanzialmente in modo peggiorativo in ragione della tardività con cui si propone il rimedio (vale il criterio in forza del quale più attendo e più mi costa il ravvedimento).

In merito alle cause ostative, si evidenzia già la distinzione tra comparti impositivi. Per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate (ad esempio tributi locali), il ravvedimento continua ad essere pregiudicato dalla constatazione della violazione ovvero da qualunque attività di accesso ispezione o verifica posta in essere dall'organo verificatore.



In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate:

- a) quella dei tardivi versamenti ravveduti entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione delle sanzioni a 1/10);
- b) quella degli errori (di qualsiasi natura) ravveduti entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle sanzioni a 1/8);
- c) quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con riduzione delle sanzioni a 1/10.

Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere individuano le fattispecie contenute nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 - l'ultima colonna si riferisce alla tipologia di tributo cui il ravvedimento è applicabile):

a)	Tardivo versamento del tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10	Tutti
a-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello	1/9	Tutti
b)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/8	Tutti
b-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/7	Solo tributi gestiti dalla Agenzia entrate
b-ter)	Qualsiasi tipo di violazione	Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione	1/6	
b-quater)	Qualsiasi tipo di violazione	Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione	1/5	
c)	Presentazione tardiva della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10	Tutti

La misura della riduzione va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta. Proprio su questo punto occorre ricordare che:

- l'articolo 15, D.Lgs. 158/2015, modificando l'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, stabilisce che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Quindi, anziché l'ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%.
- nei primi 15 giorni la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi, tenendo conto della sanzione ridotta al 15%, il primo giorno successivo la scadenza naturale del versamento la sanzione sarà dell'1%, il secondo giorno del 2% e così via fino al quindicesimo giorno.

Su tali misure della sanzione edittale occorrerà poi intervenire applicando le riduzioni in applicazione del ravvedimento operoso.

Le nuove misure

A seguito della sanzione ridotta al 15% per i primi 90 giorni, occorre aggiornare la scansione temporale che individua la misura applicabile per il ravvedimento operoso. Facciamo riferimento solo al caso di ravvedimento per sanare ritardati o parziali versamenti.

Momento in cui avviene il ravvedimento	Sanzione ordinaria applicabile	Riduzione per ravvedimento	Sanzione ridotta a seguito di ravvedimento
Entro 15 gg.	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo (0,1% il primo giorno, 0,2% il secondo giorno, etc.)
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
Dal 91° al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%

Esempio

In data 16 febbraio 2016 la società Alfa Srl deve versare 10.000 euro di Iva. A causa di un errore non viene effettuato il versamento e si procede ad effettuarlo in data 25 febbraio 2016.

La sanzione ordinaria applicabile sarebbe del 9% ($15\% / 15 * 9$) a cui applicare la riduzione per il ravvedimento (1/10): la sanzione da utilizzare per il ravvedimento operoso è quindi dello 0,9%, quindi dovrà essere corrisposta la somma di 90 euro.

Interesse

Come già segnalato nella scorsa circolare mensile, il tasso di interesse legale, da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell'ambito del ravvedimento operoso, dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro-rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
- allo 0,2%, dall'1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.

Esempio

La società Alfa Srl deve ravvedere l'omesso versamento del secondo acconto Ires scaduto il 30 novembre 2015, che verrà effettuato il 15 febbraio 2016. Il tasso da utilizzare sarà quindi pari a:

- 0,5%, per il periodo 1 dicembre 2015 – 31 dicembre 2015
- 0,2%, per il periodo 1 gennaio 2016 – 15 febbraio 2016

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SANZIONI “LIGHT” PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE E LETTERE DI INTENTO

Con la Legge di Stabilità 2016 viene anticipata di un anno la decorrenza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario.

La decorrenza di tali disposizioni, infatti, originariamente prevista al 1° gennaio 2017 è stata anticipata al 1° gennaio 2016.

Va, inoltre, tenuto presente che in relazione alle nuove disposizioni trova applicazione il cosiddetto principio del “*favor rei*” in base al quale le previsioni di maggior favore si applicano anche per tutte quelle violazioni commesse nel passato ed in relazione alle quali, al 1° gennaio 2016, non risultano provvedimenti di irrogazione sanzioni divenuti definitivi.

Tra le numerose modifiche introdotte dal citato decreto, due sono in particolare le tematiche che rivestono un interesse operativo e cioè legato ad adempimenti di natura contabile cui le imprese sono tenute nello svolgimento della loro attività:

- la gestione delle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (o *reverse charge*)
- la gestione delle operazioni non imponibili divenute tali a seguito della ricezione di lettere di intento da parte degli esportatori abituali

Violazioni in materia di *reverse charge*

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di *reverse charge* è contenuta nei commi 9-*bis*, 9-*bis*1, 9-*bis*2 e 9-*bis*3 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.

L’impianto sanzionatorio di seguito descritto riguarda in particolare tutte le violazioni che il contribuente potrebbe commettere nella “gestione” delle operazioni da assoggettare al meccanismo dell’inversione contabile, sia nel caso in cui lo stesso sia tenuto ad emettere una fattura in applicazione di tale meccanismo (cosiddetta fattura “ad aliquota zero”) sia nel caso in cui il contribuente riceva una fattura emessa sulla base di tale disciplina.

Va in proposito evidenziato come per effetto delle nuove disposizioni, le violazioni che non comportano un danno per l’Erario, risultano ora sanzionate nella più favorevole misura fissa (riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) in luogo della previgente sanzione di tipo proporzionale.

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cessionario/committente omette di porre in essere gli adempimenti previsti in materia di <i>reverse charge</i> (ad esempio, non integra la fattura ricevuta e/o non la annota nei registri Iva ma solo in prima nota)	in misura fissa tra 500 euro e 20.000 euro	Comma 9- <i>bis</i>
Cessionario/committente omette di registrare in contabilità la fattura soggetta a <i>reverse charge</i> (ad esempio, il cedente/prestatore non emette la fattura e il cessionario/committente non effettua la procedura di regolarizzazione)	in misura proporzionale tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro	Comma 9- <i>bis</i>

In presenza di <i>reverse charge</i> il cedente/prestatore applica l'Iva (rimane diritto detrazione per cessionario/committente) (il cedente/prestatore emette fattura con applicazione dell'Iva in luogo della emissione di una fattura ad aliquota zero)	in misura fissa tra 250 euro e 10.000 euro	Comma 9-bis1
In presenza di regime ordinario il cedente/prestatore applica il <i>reverse charge</i> (il cedente/prestatore emette fattura ad aliquota zero in luogo della emissione di una fattura con Iva esposta)	in misura fissa tra 250 euro e 10.000 euro (nessun obbligo di regolarizzare l'operazione)	Comma 9-bis2
Cessionario/committente applica <i>reverse charge</i> per operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta (il cessionario/committente integra erroneamente la fattura)	Nessuna (recupero da parte contribuente dell'eventuale imposta non detratta mediante nota di variazione entro l'anno)	Comma 9-bis3
Cessionario/committente applica <i>reverse charge</i> per operazioni inesistenti	in misura proporzionale tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro	Comma 9-bis3

Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.

Le modifiche alla richiamata disposizione tengono ovviamente conto delle novità che l'articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha apportato alla disciplina delle lettere di intento, che dal 2015 prevede un "trasferimento" dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati in esse contenuti in capo all'esportatore abituale in luogo del suo fornitore, con un obbligo però di indicazione in dichiarazione annuale Iva da parte di quest'ultimo.

Anche per questa disciplina, come nel caso delle violazioni in tema di *reverse charge*, il Legislatore ha operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità della violazione, un passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissa (anch'essa riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie.

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8 comma 1, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera di intento in mancanza dei presupposti di legge (di questa violazione non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera di intento in misura superiore al <i>plafond</i> disponibile (cosiddetto "splaforamento")	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8, comma 1, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro	Comma 4-bis

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DICHIARAZIONE IVA 2016 - LE NOVITÀ DEL MODELLO

A partire dallo scorso 1° febbraio 2016 è possibile accedere al primo adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2015: la dichiarazione Iva annuale.

Il modello di quest'anno presenta alcune novità sostanziali dal punto di vista compilativo e ciò per effetto di talune disposizioni che sono entrate in vigore nel periodo d'imposta 2015: tra queste, le nuove ipotesi di *reverse charge* e il nuovo regime contabile "forfettario" previsto per le persone fisiche di ridotte dimensioni introdotti dalla Legge Stabilità 2015 (legge n. 190/14) nonché la nuova gestione delle lettere di intento recata dall'articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

Vediamo quindi nel dettaglio di descrivere in forma sintetica le novità del modello (rinviando per una valutazione più complessiva dell'adempimento alla Scheda Raccolta Dati pubblicata nella presente circolare).

Confermate (per quest'anno) le regole di presentazione

Con la L. 190/2014 (Stabilità per l'anno 2015) il legislatore ha previsto, con decorrenza già dal periodo d'imposta 2015, sia la soppressione della Comunicazione annuale dei dati Iva che l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva tassativamente entro fine febbraio, con eliminazione quindi del termine del 30 settembre per la presentazione sia autonoma che unificata alla dichiarazione annuale.

Con il successivo D.L. 194/2014 (Decreto Milleproroghe) le predette disposizioni vengono differite di un anno e quindi esplicheranno il loro effetto con riferimento agli adempimenti relativi al periodo d'imposta 2016.

Rimangono quindi in vigore anche per il periodo d'imposta 2015 le solite regole e cioè:

- possibilità di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016 (possibilità concessa tanto ai contribuenti a credito che a debito), fruendo in tal modo dell'esonero della comunicazione annuale dati Iva;
- presentare la comunicazione annuale dati Iva entro il 29 febbraio 2016, potendo in tal modo "rinviare" al 30 settembre la presentazione del modello di dichiarazione Iva annuale unitamente al modello Unico.

Nuova casella nel frontespizio per invio comunicazioni all'intermediario

Viene inserita nel Frontespizio del modello una nuova casella la cui barratura consente al contribuente di far inoltrare all'intermediario abilitato che trasmette la dichiarazione, ulteriori comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate rispetto a quelle derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972.

**FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE**

Indicare il numero di moduli |
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione
all'intermediario

Invio altre comunicazioni
telematiche all'intermediario

In relazione a tale ultima possibilità, infatti, è presente già da diversi anni una specifica casella che consente di far trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico agli intermediari che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione, concedendo un più ampio termine per la "gestione" degli

stessi (in tale opzione infatti i 30 giorni per regolarizzare l'avviso decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l'avviso telematico è messo a disposizione all'intermediario abilitato).

Righi specifici per le nuove ipotesi di reverse charge

Nel rigo VE35 riservato alla indicazione delle operazioni attive emesse in applicazione del meccanismo del reverse charge (cosiddette fatture ad "aliquota zero") vengono inserite nuove caselle, o implementato il contenuto di quelle esistenti, per monitorare le specifiche ipotesi introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Si tratta in particolare di:

- cessione di *pallets* usati di cui all'articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972 (fattispecie inserita nella casella 2);
- prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui alla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (nuova casella 8);
- prestazioni di servizi nel settore energetico di cui alle lettere d-bis), d-ter), d-quater) di cui al comma 6 del medesimo articolo 17, D.P.R. 633/1972 (nuova casella 9).

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
2	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	3	Cessioni di oro e argento puro
4	Subappalto nel settore edile	5	Cessioni di fabbricati
6	Cessioni di telefoni cellulari	7	Cessioni di microprocessori
8	Prestazioni comparto edile e settori connessi	9	Operazioni settore energetico

Con riferimento alla seconda ipotesi sopra descritta (indicazione a casella 8) vale la pena osservare come il modello continui a prevedere una specifica collocazione delle prestazioni di subappalto in edilizia di cui alla lettera a) del comma 6 del citato articolo 17 in una specifica casella del rigo VE35 (la casella 4). Stante la possibile coincidenza in taluni casi delle due diverse tipologie di prestazioni appare fondamentale che la fattura comprovante le diverse prestazioni rechi con precisione (e senza confusione) il riferimento normativo dell'una o dell'altra fattispecie:

- lettera a) per le prestazioni di subappalto in edilizia,
- lettera a-ter) per le richiamate prestazioni di servizi relative ad edifici.

Si tenga poi presente che, per espressa indicazione fornita nella norma, in caso di "equivalenza" delle prestazioni, le stesse debbono intendersi riferite alla lettera a-ter).

Le medesime operazioni soggette a reverse charge, sotto il profilo degli adempimenti che gravano in capo al committente (colui che è tenuto ad integrare con Iva il documento ricevuto), vanno da questi evidenziate sia nel quadro VF che nello specifico quadro VJ al fine di, rispettivamente, detrarre l'Iva nonché rendersi debitore dell'imposta in relazione all'operazione di acquisto sopra citata.

Anche il quadro VJ, pertanto, è stato implementato al fine di accogliere le nuove ipotesi sopra richiamate:

- nel rigo VJ6 trova collocazione l'ipotesi dei *pallets* usati di cui al comma 7, articolo 74, D.P.R. 633/1972;
- nel nuovo rigo VJ17 le ipotesi di reverse di cui alla lettera a-ter) comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972;
- nel nuovo rigo VJ18 le ipotesi di reverse di cui alle lettere d-bis), d-ter), d-quater) di cui al comma 6 del medesimo articolo 17, D.P.R. 633/1972.

VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00

Nuovi rigi sono stati previsti in relazione alla disciplina cosiddetta dello “split payment” ovvero la disposizione recata dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 che dal 1° gennaio 2015 introduce una particolare modalità di assolvimento dell’imposta in relazione alle operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. In particolare:

- al rigo VE38 vanno collocate le fatture emesse sulla base della presente disciplina da parte dei cedenti/prestatori (tali fatture, ancorché recanti l’Iva esposta in fattura vengono incassate per il solo imponibile);

VE38 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter ,00

- al rigo VJ19 vanno collocate da parte degli enti pubblici cessionari/committenti le fatture in relazione alle quali lo stesso ente pubblico deve rendersi debitore dell’imposta.

VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA ai sensi dell’art. 17-ter ,00 ,00

È opportuno ricordare che il regime dello *split payment*, in relazione a molte fattispecie, va di fatto in buona parte a sostituire il precedente regime ad esigibilità differita recato dal comma 5 dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972, che tuttavia rimane applicabile a talune fattispecie (quali le prestazioni di lavoro autonomo soggette a ritenuta d’acconto) che vanno invece collocate nel rigo VE37 unitamente a quelle per le quali trova applicazione il regime dell’Iva per cassa (cosiddetto “cash accounting”).

Sempre in tema di *split payment* va segnalata la creazione di una “corsia preferenziale” per i rimborsi Iva richiesti dai soggetti che pongono in essere tali operazioni. Tale priorità tuttavia si ha solo in relazione all’ammontare di credito Iva generato dalle operazioni in *split*. Per tale ragione del rigo VX4 sono state previste delle caselle per segnalare che trattasi di caso di rimborso prioritario ma anche dell’importo dell’Iva soggetta a *split payment* al fine di monitorare l’effettiva entità del credito oggetto di rimborso prioritario.


Acquisti da contribuenti minimi e forfettari

Il rigo VF15 viene rinominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” oltre a prevedere un nuovo campo 2 – che rappresenta un “di cui” del campo 1 - dedicato all’esposizione specifica degli acquisti effettuati da soggetti che hanno applicato il regime forfettario introdotto dall’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge Stabilità 2015 (L. 190/2014).

VF15 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi 1 ,00
 art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014
 2 ,00

Nuovo quadro per i fornitori dell’esportatore abituale

Nel modello di dichiarazione Iva2016 viene istituito un nuovo quadro VI destinato ad accogliere i dati dell’esportatore abituale nei confronti del quale il contribuente che ha ricevuto la lettera di intento ha effettuato operazioni in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c).



Nel predetto quadro vanno indicati:

- obbligatoriamente la partita Iva dell’esportatore abituale;

- alternativamente, il protocollo della ricevuta telematica della comunicazione effettuata dall'esportatore abituale per comunicare all'agenzia entrate i dati della lettera di intento o, in assenza di tale dato, il numero progressivo assegnato alla lettera di intento dall'esportatore abituale.

La modifica del modello è conseguente alla nuova disciplina introdotta all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. 746/1983 da parte dell'articolo 20 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014).

Nuove indicazioni nel quadro delle opzioni

Nel rigo VO15 viene introdotta – dopo un primo triennio nel quale era vigente l'obbligo di permanenza - una nuova casella per comunicare l'intervenuta revoca nel 2015 dall'adesione al regime dell'Iva per cassa previsto dall'articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (regime del *cash accounting*).

VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis d.l. n. 83/2012)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
---	------------------------------------	-----------------------------------

Vengono poi previsti due nuovi rigi, VO33 e VO34, destinati rispettivamente ad accogliere

- la comunicazione dell'opzione esercitata dai soggetti che hanno ritenuto di non avvalersi del regime forfettario introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge Stabilità 2015 (L. 190/2014);
- l'adesione al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei "minimi") previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

VO33 REGIME FORFETTARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>
VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>

Per comprendere il significato di tali opzioni si fa presente che nel periodo d'imposta 2015 il regime dei minimi non ha costituito un regime "naturale" per quanti vi abbiano optato nel medesimo anno, posto che nel 2015 è considerato regime "naturale" quello forfettario.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 29 FEBBRAIO L'ULTIMO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Il prossimo 29 febbraio scade l'invio dell'ultimo modello di comunicazione dati Iva per le aziende.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Stabilità 2015 e dal decreto Milleproroghe, infatti, tale adempimento non sarà più in vigore a partire dal 2017 in relazione, quindi, ai dati Iva del 2016.

Ai fini della corretta esecuzione dell'ultimo anno di adempimento riepiloghiamo la normativa in vigore.

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva obbligati all'invio della dichiarazione Iva, con le seguenti eccezioni:

- contribuenti che nel 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10, D.P.R. 633/1972,
- contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 e che hanno effettuato soltanto operazioni esenti,
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 34, comma 6, che nel 2015 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro,
- imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini Iva;
- soggetti che hanno esercitato l'opzione ex L. 398/1991 per effetto della quale risultano esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,
- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, ma identificati in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- soggetti di cui all'articolo 74, Tuir,
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 ,
- contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014;
- contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbraio 2016.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Cosa comunicare

Il modello si compone di diverse sezioni.

Nella **sezione I** devono essere riportati i dati generali del soggetto che presenta la comunicazione Iva, nella **sezione II**, invece, vanno riportati, come si evince dal modello, i dati relativi alle operazioni attive e passive realizzate nel periodo.

- OPERAZIONI ATTIVE -							
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1	,00				
				2	,00		
				3	,00		
				4	,00		
	di cui cessioni beni strumentali	5	,00				
- OPERAZIONI PASSIVE -							
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1	,00				
				2	,00		
				3	,00		
				4	,00		
	di cui acquisti beni strumentali	5	,00				
- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -							
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1	,00	Imposta	2	,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3	,00	Imposta	4	,00

In particolare, nel rigo **CD1** campo 1 va riportato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle **operazioni attive** poste in essere ed annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Si tratta delle:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in Italia ovvero aventi carattere intracomunitario,
- esportazioni,
- operazioni ad esigibilità differita,
- operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura,
- operazioni verso le P.A. con applicazione dell'articolo 17-ter (*split payment*).

Restano escluse le operazioni esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis (ad eccezione delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell'articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

I campi successivi al primo accolgono un di cui del campo 1, più precisamente nel:

- campo 2 va riportato l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (con eccezione delle cessioni intracomunitarie),
- campo 3 va indicato l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972,
- campo 4 va riportato l'ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni,
- campo 5 si riportano le cessioni di beni strumentali.

In merito ai beni strumentali va precisato che trattasi dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103, D.P.R. 917/1986, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in *leasing* (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, etc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Nel rigo **CD2** campo 1 va inserito l'ammontare complessivo, sempre al netto dell'imposta, delle **operazioni passive** risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate o soggette a registrazione sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

In particolare verranno riportati i dati relativi a:

- gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia,
- gli acquisti di beni e servizi intracomunitari,
- le importazioni,
- gli acquisti ad esigibilità differita.

Come sopra le i campi successivi al primo ospiteranno un di cui delle operazioni già riportate e più precisamente nel:

- campo 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili (ad eccezione degli acquisti intracomunitari non imponibili),
- campo 3, va riportato l'ammontare degli acquisti esenti operati in Italia, delle importazioni non soggette all'imposta, delle importazioni di oro da investimento,
- campo 4 troveranno allocazione gli acquisti intracomunitari di beni,
- campo 5, si devono indicare gli acquisti di beni strumentali.

Nel rigo CD3, vanno, infine, riportate le importazioni di:

- materiale d'oro,
- prodotti semilavorati in oro
- argento puro,
- rottami
- altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8,

già comprese nel rigo CD2, campo 1, ma per le quali l'imposta non viene versata in dogana.

Nella **sezione III** si procederà a riportare l'Iva esigibile e detratta determinando in tal modo l'Iva dovuta o a credito.

Alternatività comunicazione dati Iva dichiarazione autonoma dati Iva

In merito all'ultima esclusione di cui sopra va ricordato che l'invio della comunicazione dati Iva può essere omesso nel caso in cui entro la medesima data sia inviata autonomamente la dichiarazione Iva per il medesimo periodo.

Tuttavia, come già detto, a far data dal 2017 non è più prevista né la compilazione né l'invio della comunicazione dati Iva ma diverrà obbligatorio inviare, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione Iva annuale (che quindi uscirà definitivamente dal modello Unico).

Una tabella riepilogherà lo stato degli adempimenti.

	Adempimenti 2016 (relativi dati 2015)	Scadenza	Adempimenti 2017 (relativi dati 2016)	Scadenza
Comunicazione Iva	Sì	29/02/2016	No	-
Dichiarazione Iva autonoma	Sì	29/02/2016	Sì	29/02/2016
Dichiarazione Iva unificata	Sì	30/09/2016	No	-

Modalità di presentazione

La comunicazione dati Iva va trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediario.

Comunicazione dati Iva 2016: sanzioni

L'errato invio della comunicazioni dati Iva, non trattandosi propriamente di una dichiarazione, non ammette correzioni né in rettifica né in integrazione. Il Legislatore ha previsto che nel caso di omessa o

errata presentazione della comunicazione venga applicata apposita sanzione, la sanzione relativamente al 2016, potrà applicarsi nella misura dei nuovi importi stabiliti dal D.Lgs. 185/2015, ovvero da 250 euro a 2.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 28 FEBBRAIO VANNO COMUNICATE LE SPESE FUNEBRI

Dopo l'invio delle spese sanitarie – in scadenza lo scorso 31 gennaio per le quali è stata prevista una “mini proroga” al 9 febbraio – entro il 28 febbraio sono richieste ai contribuenti una nuova serie di comunicazioni.

Si tratta di adempimenti introdotti con il D.M. 13 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio 2016.

Tra queste comunicazioni, si segnala in particolare quella relativa alle spese funebri: pertanto, tutti coloro che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta data, devono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni circa le prestazioni rese alla clientela nel corso del 2015.

La comunicazione

Con tale comunicazione i contribuenti (ovvero i professionisti incaricati) dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese funebri sostenute dai propri clienti nel corso del 2015. In particolare, per quanto si apprende dal tracciato *record* pubblicato sul sito dell'Agenzia, le informazioni richieste sono le seguenti:

- il codice fiscale del defunto in relazione al quale sono stati resi i servizi funebri. Tale dato, comunque, deve essere indicato solo per i decessi avvenuti a partire dal 2016. Quindi, per le fatture che vengono emesse d'ora in avanti è opportuno annotare anche questo dato, per agevolare la prossima comunicazione. È peraltro necessario recuperare tale informazione anche in relazione alle fatture già emesse a partire dal 1 gennaio 2015;
- l'importo della spesa sostenuta in relazione a tale servizio;
- i dati del soggetto che ha sostenuto detta spesa, intestatario della fattura, che quindi ha diritto a fruire della detrazione. Occorrerebbe anche indicare se quest'ultimo soggetto è familiare del defunto ai sensi dell'articolo 433, cod. civ. (il coniuge; i figli, anche adottivi, e relativi discendenti, i genitori e gli ascendenti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle). Tale ultima informazione, comunque non risulta più significativa per la detrazione della spesa visto che la Legge di Stabilità 2016 ha eliminato il vincolo di parentale in relazione al diritto a fruire della descritta detrazione; peraltro dalla lettura del tracciato record pare che tale dato non sia strettamente obbligatorio.

Da notare che si tratta di un adempimento a regime: entro il 28 febbraio di ciascun anno dovranno essere comunicate le prestazioni funebri realizzate nel periodo d'imposta precedente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L'Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.

Anche per l'anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto con età superiore ai 21 anni	23,10%	23,19%
Soggetto con età non superiore ai 21 anni	20,10%	20,19%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps	11,55%	11,60%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,10%	23,19%
	da 46.123,00	24,10%*	24,19%*
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,10%	20,19%
	da 46.123,00	21,10%*	21,19%*

*L'aumento di un punto percentuale è stato disposto dall'articolo 3-ter, L. 438/1992.

Va ricordato che per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati:

- l'eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori occasionali;
- i venditori porta a porta;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;
- i lavoratori autonomi privi di cassa.

L'articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2015	2016
non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	27,72%
	Non titolare di partita Iva	30,72%	31,72%
pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica		23,5%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

Professionisti	➔ con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
Collaboratori	➔ dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
Associati	➔ dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016

Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2016 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta (che riepiloga le misure applicate sin dal 2014).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.							

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta -per il 2016 - la percentuale del 7,55%.

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.

I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per 2015 sono attestati nella seguente misura:

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2015	25.000,00	37.500,00

Per il 2016 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

I minimali di contribuzione

Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:

- di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
- di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

L'importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per l'anno 2015 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l'indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l'anno 2016.

Un esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l'addebito di provvigioni dal 2016:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2016, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 7,55% su 1.000,00	-75,50
Ritenuta Irpef 23% su 500,00	-115,00
Netto a pagare	1.029,50

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2016, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2016)	20 maggio 2016
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2016)	20 agosto 2016
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2016)	20 novembre 2016
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)	20 febbraio 2017

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIDUZIONE IMU E TASI – COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO

Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta (la norma si riferisce all'Imu, ma tale riduzione si applica anche alla Tasi) dovuta in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

In particolare, a tal fine, è richiesto che il contratto di locazione sia registrato; recentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota pubblicata il 29 gennaio scorso (n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016), ha chiarito i termini per la registrazione di tali comodati.

In particolare, viene chiarito che per i comodati verbali già in corso alla data del 1 gennaio 2016, la registrazione può avvenire **entro il prossimo 1 marzo 2016**.

La riduzione per i comodati

Per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre), la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l'Imu che per la Tasi (conferma, quest'ultima, arrivata con la nota in commento). Tale agevolazione è riconosciuta se:

- il comodatario (es: figlio destinatario dell'immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell'immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve avere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro.

La registrazione del comodato

La nota richiamata si occupa, per l'appunto, della formalità riguardante la registrazione, nonché le modalità operative che occorre seguire per ottenere tale riduzione per tutto il periodo d'imposta 2016.

Viene notato come il contratto di comodato, di per sé, non richieda la forma scritta, essendo possibile che esso sia anche solo verbale; si tratta ora di raccordare tale disciplina con la necessaria registrazione al fine di beneficiare dell'agevolazione in materia di tassazione comunale.

In particolare si osserva che:

- per i contratti redatti in forma scritta nel corso del 2016 il termine di registrazione è di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti (l'Imu e la Tasi, si rammenta, sono calcolate a facendo riferimento ai mesi del periodo d'imposta, secondo le regole dell'articolo 9, comma 2, D.L. 201/2011).
- la seconda osservazione pare però più interessante. Per i **contratti di comodato già in corso** alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi **al 1 gennaio 2016**) ma che erano solo **verbali** (legittimamente, come detto, visto che la forma scritta non è obbligatoria), occorre procedere alla

registrazione al fine di beneficiare della riduzione in commento. Al riguardo, il Mef afferma che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), che vieta di porre a carico dei contribuenti adempimenti prima del sessantesimo giorno successivo la loro adozione, sarà possibile procedere alla registrazione di tali contratti entro il prossimo **1 marzo 2016**, comunque ottenendo l'efficacia della riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma